

**INDICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI DI CUI ALL'ART.2, COMMA 1, LETT. B) DELL'O.C.D.P.C. N.978/2023.**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

I Soggetti che attuano gli interventi (Soggetti beneficiari) strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023 (O.C.D.P.C. n. 978/2023), hanno la responsabilità ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi. In particolare, ai Soggetti beneficiari spetta per gli interventi di cui al presente atto:

- l'esecuzione o l'affidamento dell'incarico di progettazione, l'approvazione del progetto esecutivo, l'acquisizione dei pareri, visti, nulla osta e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
- l'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi, degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità, della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi, dell'incarico di collaudo;
- il pagamento, le liquidazioni e le rendicontazioni conseguenti.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i Soggetti beneficiari faranno riferimento a quanto disposto ai sensi delle normative vigenti e delle disposizioni del presente documento.

I progetti esecutivi per gli interventi di cui sopra saranno sottoposti ad istruttoria tecnico – economica da parte della Regione, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi del programma e con le prescrizioni regionali, nonché la conformità alle norme tecniche per le costruzioni, alla quale seguirà il rilascio del “visto di congruità tecnico-economico”. Si precisa, tuttavia, che il suddetto controllo di conformità alle norme tecniche per le costruzioni non assolve agli obblighi previsti per i Soggetti beneficiari di cui all'art. 42 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

**1. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Ai fini del rilascio del “visto di congruità tecnico-economico”, i progetti devono riguardare lavori coerenti con le finalità degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico per le finalità di

protezione civile e delle opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (O.P.C.M. n.3274/2003), di proprietà pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023.

I progetti degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.

I progetti, redatti secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 2011, devono altresì contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo a tal fine presente che sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, nonché le finiture strettamente connesse.

A tal fine, il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento all' "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna – Annualità 2023" approvato con D.G.R. n. 462 del 27 marzo 2023 e pubblicato sul BURERT n. 88 del 03 aprile 2023<sup>1</sup>. Nel momento in cui fosse reso ufficialmente disponibile un aggiornamento del suddetto "Elenco prezzi", questo diventerà automaticamente il documento di riferimento, a condizione che il progetto non sia stato redatto in precedenza a detto aggiornamento.

Per tipologie di opere non previste nell'Elenco prezzi sopra indicato, rimane salva la possibilità di fare riferimento ad altri prezzari ufficiali o, in ultimo, creare nuove voci fornendo la relativa analisi del prezzo.

Il quadro economico riepilogativo dovrà specificare l'eventuale suddivisione dei costi in opere oggetto di finanziamento ed eventuali opere oggetto di cofinanziamento, secondo il disposto normativo, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, anche delle spese tecniche e dell'I.V.A.

Le spese tecniche sono ammesse a contributo entro il limite massimo del 10% dell'importo netto dei lavori per opere strutturali e finiture strettamente connesse, alle quali potranno essere ulteriormente aggiunte IVA e oneri previdenziali obbligatori connessi.

Il progetto da sottoporre alle procedure di cui al presente documento, può comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate a carico del Soggetto beneficiario e, in tal caso, per l'emissione del "visto di congruità tecnico-economico" sarà necessario, oltre al computo metrico estimativo

---

<sup>1</sup> Scaricabile al link <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi>

ed al quadro economico dell'intero intervento, fornire i medesimi documenti suddivisi per fonte di finanziamento.

## **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER IL RILASCIO DEL "VISTO DI CONGRUITA' TECNICO ECONOMICO"**

Ai fini dell'istruttoria da parte dell'Area Geologia, Suoli e Sismica (di seguito "AGSS") della Regione Emilia-Romagna, con valutazione sia degli aspetti del progetto strutturale che della congruità della spesa, i Soggetti beneficiari dovranno trasmettere i progetti approvati dagli stessi Enti con PEC da inviare all'indirizzo [segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Istruite positivamente le pratiche, l'AGSS rilascerà l'apposito "visto di congruità tecnico-economico", dandone comunicazione ai Soggetti beneficiari.

Il "visto di congruità tecnico-economico" specificherà la quota parte percentuale dell'intervento finanziata col contributo regionale, con il relativo importo, e quella eventualmente cofinanziata dal Soggetto beneficiario.

Nel caso di incompletezza del progetto esecutivo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso, e con la conseguente sospensione dei tempi per l'istruttoria, l'AGSS richiede al Soggetto beneficiario le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine 30 giorni di tempo per la trasmissione.

Qualora le integrazioni richieste non siano presentate entro tale termine, o nel caso che le integrazioni risultino insufficienti, la stessa AGSS informerà del mancato rilascio del "visto di congruità tecnico-economico" il Dipartimento di Protezione Civile per gli adempimenti di competenza.

Per gli interventi di "rafforzamento locale", disciplinati dall'art. 16 commi 1,2,3 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dalle lavorazioni previste in progetto, e che nell'edificio non vi siano carenze gravi (secondo i criteri e le condizioni contenute nell'Allegato 5 alla medesima Ordinanza), non risolvibili con interventi di rafforzamento locale e tali da non far conseguire un effettivo beneficio alla struttura.

Per gli interventi di "miglioramento sismico", l'art.16, commi 4 e 5 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, prevede che si raggiunga un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.L. n.42/2004. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda, definiti anche dall'art. 17,

comma 2 della medesima Ordinanza e che debbono soddisfare le condizioni suddette, sono quelli relativi allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per tutti gli edifici.

Il progettista dovrà:

- presentare, unitamente agli elaborati progettuali, un'attestazione che dimostri il raggiungimento delle suddette soglie;
- determinare e attestare la classi di rischio prima e dopo l'intervento (*"Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle Costruzioni"* – Decreto del MIT n. 65 del 7 marzo 2017);
- sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche di cui all'art.2 c. 9 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, e inviarle alla Regione.

Nel caso in cui dalla progettazione non risulti possibile attraverso il "miglioramento sismico" raggiungere i valori del rapporto capacità/domanda sopra riportati, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'art. 15 comma 1 lett. a) e alla rimodulazione del programma, comunicandolo al Dipartimento della Protezione Civile.

Gli interventi di "demolizione e ricostruzione", ai sensi dell'art. 16 comma 6 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche.

Ai fini del calcolo del costo convenzionale dell'intervento di "demolizione e ricostruzione" di cui all'art. 15 della medesima Ordinanza, se il volume del ricostruito:

- è superiore al volume esistente, si deve considerare il solo volume esistente;
- è non inferiore all'80% del volume esistente, si può considerare l'intero volume esistente;
- è inferiore all'80% del volume esistente, si può considerare il volume del ricostruito maggiorato del 25%.

L'AGSS, ai sensi dell'art. 18 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, provvede alla rendicontazione semestrale al Dipartimento della Protezione Civile, circa l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziare, con i relativi interventi effettuati.

L'AGSS valuta, qualora richiesto dal Soggetto attuatore, la possibilità di utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, nei termini di legge.

I Soggetti beneficiari, una volta ricevuto il “visto di congruità tecnico-economica”, dovranno presentare autonomamente, entro 30 gg. dal ricevimento dello stesso, il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi con l’individuazione dell’esercizio e/o degli esercizi cui imputare le relative spese, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm..

### **3. VARIANTI**

Sono soggette alla procedura suddetta anche le eventuali varianti in corso d’opera concernenti il progetto originario rispetto al quale è stato rilasciato il “visto di congruità-tecnico-economico”, anche nel caso non comportino aumento di spesa, ma siano da considerare sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale.

Non costituiscono varianti, su cui rilasciare un nuovo “visto di congruità tecnico-economico”, quelle indicate all’art. 120, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, purché soddisfino l’ulteriore condizione di poter essere considerate come varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nell’originario progetto già corredato di “visto di congruità tecnico-economico”, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 2 alla D.G.R. n.2272/2016<sup>2</sup>. A tal fine il progettista abilitato, su proprio responsabile giudizio, descrive e certifica il carattere non sostanziale della variante, secondo le indicazioni contenute nell’allegato sopra citato.

Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve essere comunicata all’AGSS; tali variazioni non possono comportare aumento del contributo assegnato di cui al “visto di congruità tecnico-economico” e l’eventuale maggior spesa rimane a carico del Soggetto beneficiario.

### **4. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE**

Il Dirigente regionale competente provvederà, con apposito atto formale, alla concessione del contributo nei limiti dell’importo precedentemente, nonché alla contestuale assunzione dell’impegno di spesa sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, sulla base del “visto di congruità tecnico-economica” ottenuto ed a seguito di trasmissione da parte del soggetto beneficiario del **cronoprogramma**, di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. L’atto di concessione e impegno delle risorse riporterà il costo complessivo dell’opera e la quota del

---

<sup>2</sup> D.G.R. n.2272/2016 “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008”.

contributo concesso, con la relativa articolazione temporale della spesa in base alle annualità indicate nel cronoprogramma (v. punto 1 “Progettazione degli interventi”).

I Soggetti beneficiari dovranno inoltre trasmettere all’AGSS la seguente documentazione nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate:

- a) **entro 6 mesi** dall’approvazione del Piano dei contributi con apposito atto del Dirigente, il progetto esecutivo dell’intervento oggetto di contributo, unitamente all’atto di approvazione del quadro economico delle spese previste, ai fini dell’espletamento dell’istruttoria tecnico-economica per il successivo rilascio del “visto di congruità tecnico-economico”;
- b) **entro 12 mesi** dalla data di adozione dell’atto di impegno, la comunicazione dell’affidamento dei lavori;
- c) **entro 36 mesi** dalla data di adozione dell’atto di impegno, la trasmissione: degli atti di contabilità finale unitamente all’atto di approvazione del quadro economico finale con evidenziata la parte di opere oggetto di finanziamento; degli effettivi dati dimensionali dell’intervento; del grado di sicurezza iniziale e finale; delle “classi di rischio” di cui alle “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle Costruzioni” di cui al D.M. n. 65/2017 del MIT; delle “schede di sintesi” delle verifiche tecniche di cui all’Allegato 2 all’O.C.D.P.C. n. 978/2023, prima e dopo l’intervento.

I suddetti termini sono da considerarsi perentori in quanto non si prevede la possibilità di concedere proroghe, stante la necessità di rispettare le tempistiche indicate dall’Ordinanza e di completare gli interventi finanziati.

Si sottolinea inoltre quanto disposto dall’art. 19 dell’O.C.D.P.C. n.978/2023:

1. comma 1: *“le risorse [...] trasferite alle Regioni per la realizzazione delle azioni di cui all’art. 2 comma 1, **sono revocate** dal Dipartimento della protezione civile, ove le stesse non siano utilizzate [...] entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse”* (G.U. n. 201 del 29/08/2023);
2. comma 5: *“si considerano **risorse non utilizzate**, le risorse [...] per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non sia avvenuta la stipula del contratto, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento”*.

**Se l’avanzamento dei lavori ha un andamento differente rispetto a quello previsto nel cronoprogramma inviato in precedenza, il Soggetto beneficiario provvede a darne tempestiva**

**e automatica comunicazione alla Regione trasmettendo (via PEC all'indirizzo sopra indicato) il cronoprogramma aggiornato, nel rispetto delle tempistiche sopra riportate.**

## **5. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

La domanda di liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per l'intervento finanziato, deve essere inoltrata dal Soggetto beneficiario alla Regione Emilia-Romagna, Area Geologia, Suoli e Sismica sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

Ai fini di un corretto utilizzo della quota concessa, l'erogazione del finanziamento da parte della Regione al Soggetto beneficiario avrà luogo, al netto di eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara di affidamento dei lavori proporzionalmente attribuite, sulla base ed in coerenza con il cronoprogramma dei lavori, di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., con le seguenti modalità alternative:

- A. in **un'unica soluzione** alla conclusione dei lavori, a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione e trasmissione, da parte del Soggetto beneficiario, degli atti di contabilità finale incluso l'atto di approvazione del QTE finale con evidenziata la parte di opere oggetto di finanziamento, e di ogni altra documentazione di cui al paragrafo 4 lett. c) del presente Allegato, inerente la fine lavori (vedi Modulo 0);
- B. in più tranches, come di seguito specificato, successivamente all'atto di concessione del contributo e di impegno della spesa:
  - un **1° acconto** relativo alle spese di progettazione all'ottenimento dell'autorizzazione sismica preventiva e del visto di congruità tecnico-economica (vedi Modulo 1);
  - un **2° acconto** pari al 20% del valore del contratto di appalto, per la quota parte dell'importo oggetto di finanziamento statale, a seguito di comunicazione formale da parte del RUP della data di effettivo inizio lavori, in considerazione di quanto disposto dall'art. 125 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (vedi Modulo 2.1). Si precisa che tale percentuale può essere incrementata fino al 30% ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
  - un **3° acconto**, non superiore al 40% dell'importo dei lavori oggetto di finanziamento statale, a seguito di comunicazione formale da parte del RUP dello stato di avanzamento lavori in coerenza al cronoprogramma presentato di cui D.lgs. 118/2011 (vedi Modulo 2.2);

- il **saldo** dell'importo dei lavori oggetto di finanziamento statale, a seguito della trasmissione da parte del Soggetto beneficiario degli atti contabilità finale o atti equipollenti comprensivi dell'atto di approvazione del quadro economico finale con evidenziata la parte di opere oggetto di finanziamento, e di ogni altra documentazione di cui al paragrafo 4 lett. c) del presente Allegato, inerente la fine lavori (vedi Modulo 3).

Eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara di affidamento dei lavori proporzionalmente attribuite o da minori spese realizzate, verranno conteggiate in sede di saldo finale e ritorneranno nella disponibilità della Regione.

In caso di cofinanziamento da parte del Soggetto beneficiario, le economie derivanti dal ribasso d'asta saranno attribuite al costo complessivo dell'intervento in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.

I Moduli 0, 1, 2.1, 2.2, 3 sopra richiamati relativi alle richieste di liquidazione secondo le modalità consentite saranno resi pubblici sulla sezione dedicata alla Ordinanza di interesse della pagina web dell' Area Geologia, suoli e sismica (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico/art-11-dl-28-aprile-2009-n39/ordinanza-cdpc-978-2023>)